


Arc. 16.01

CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO



Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Indice

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Vigilanza
- Art. 2 Esecuzione

II. PATENTI

- Art. 3 Domanda
- Art. 4 Rilascio
- Art. 5 Condizioni
- Art. 6 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio
- Art. 7 Commercio al minuto bevande distillate
- Art. 8 Assicurazione obbligatoria
- Art. 9 Doveri del titolare

III. ORARIO D'APERTURA

- Art. 10 In generale
- Art. 11 Eccezioni
- Art. 12 Manifestazioni e intrattenimenti danzanti
- Art. 13 Termine di tolleranza
- Art. 14 Notti libere
- Art. 15 Locali notturni
- Art. 16 Discoteche
- Art. 17 Clienti che pernottano

IV. DISPOSIZIONI DI POLIZIA

- Art. 18 Autorità di sorveglianza
- Art. 19 Campeggi

V. TASSE

- Art. 20 Tasse per la patente
- Art. 21 Tasse speciali

VI. DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI

- Art. 22 In generale
- Art. 23 Multe amministrative
- Art. 24 Oste recidivo
- Art. 25 Rimedi legali

VII. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Disposizioni attuazione
- Art. 27 Abrogazione
- Art. 28 Disposizioni transitorie
- Art. 29 Entrata in vigore

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E GLI ALBERGHI

DEL COMUNE DI GRONO

(del 24 settembre 2000)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Vigilanza Il Municipio esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

Art. 2
Esecuzione L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta al Municipio.

II. PATENTI

Art. 3
Domanda La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 LEPA deve essere inoltrata al Municipio almeno con un mese di anticipo sull'apertura o sull'assunzione di un esercizio, oppure dell'attuazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente
- b) indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione
- c) indicazione esatta di eventuali esercizi accessori
- d) durata della patente desiderata

Alla domanda devono essere allegati:

- a) estratto del casellario giudiziale
- b) conferma firmata ai sensi dell'art. 5, cpv. 3 LEPA
- c) contratto di affitto
- e) copia polizza RC

Art. 4
Rilascio Se i presupposti di legge sono adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

- Art. 5
Condizioni
- La patente può essere vincolata a determinate condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di intrattenimento dei giovani, sulla durata annua dell'esercizio, nonché sugli orari d'apertura e sulla protezione contro i rumori.
- Art. 6
Ingrandimenti,
spostamenti,
modifica del
genere d'esercizio
- Notevoli ingrandimenti e lo spostamento di esercizi, nonché modifiche del genere d'esercizio, necessitano di una richiesta e di una nuova autorizzazione.
Per la domanda vale per analogia l'art. 3, cpv. 1 e 2.
- Art. 7
Commercio al
minuto bevande
distillate
- Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio e dell'attuazione di una manifestazione, sul modulo ufficiale, all'Ufficio cantonale per l'economia e il turismo. Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.
- Art. 8
Assicurazione
obbligatoria
- La concessione o il rinnovo di una patente d'esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.— per sinistro.
- Art. 9
Doveri del titolare
- Gli esercizi con miscita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato della medesima quantità.

III. ORARIO D'APERTURA

- Art. 10
In generale
- Gli esercizi possono essere aperti dalle ore 06.00 alle ore 24.00.
- Art. 11
Eccezioni
- Su domanda motivata possono essere autorizzate, in generale o per determinati giorni, delle deroghe.
Le domande devono essere inoltrate per iscritto con almeno 2 settimane d'anticipo; le relative tasse saranno decise dal Municipio.
Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica lo richiede, per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura più brevi.
I giorni di riposo settimanali, così come le chiusure per vacanze, dovranno essere concordati con il Municipio.
Il Municipio agirà in modo da garantire un periodo minimo di apertura degli esercizi pubblici nel Comune.

- Art. 12
Manifestazioni e
intrattenimenti
danzanti
- Per le manifestazioni e gli intrattenimenti danzanti, gli orari d'apertura vengono fissati dal Municipio nel singolo caso.
In ogni caso dovranno venir salvaguardati i giovani, la tranquillità e la sicurezza.
- Art. 13
Termine di
tolleranza
- Gli ospiti di esercizi o di manifestazioni pubblici devono abbandonare gli stessi al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario d'apertura autorizzato.
Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.
- Art. 14
Notti libere
- Le notti che precedono Capodanno e la domenica che si tiene il Carnevale di Grono sono considerate notti libere. Le notti che precedono Natale, mercoledì delle Ceneri e la festività di San Clemente l'ora di polizia è fissata alle ore 02.00.
In casi eccezionali il Municipio può decretare altre proroghe all'orario di polizia.
- Art. 15
Locali notturni
- Il Municipio può rilasciare un permesso di apertura fino alle ore 03.00 per un locale notturno (night-club), contro il pagamento di una tassa annuale.
In questi locali sono autorizzati spettacoli di varietà quali esibizioni di giocolieri, prestigiatori, domatori, ballerine, sempre che tali spettacoli non abbiano a ledere i principi morali, siano decenti e non abbiano a provocare scandali.
- La gerenza del locale notturno, così come l'ordine interno ed esterno del locale, è a completa responsabilità del gerente, il quale è tenuto a proprie spese per il controllo dell'entrata dei minorenni e per il mantenimento dell'ordine interno.
- Art. 16
Discoteche
- La gestione di discoteche è ammessa solo se il locale si presta al riguardo. All'interno il locale deve essere munito di tutti i servizi a protezione dell'igiene e della salute degli avventori. Verso l'esterno il locale deve essere munito delle necessarie protezioni foniche.
- Art. 17
Clienti che
pernotano
- Le norme sull'ora d'apertura e l'ora di polizia non valgono per i clienti che pernottano. Dopo l'ora di polizia questi clienti devono essere serviti in un locale a loro riservato, oppure nel ristorante dopo che i clienti che non pernottano hanno lasciato il locale.
In ogni caso deve essere garantita la quiete pubblica.

IV. DISPOSIZIONI DI POLIZIA

Art. 18
Autorità di
sorveglianza

Il Municipio esercita la sorveglianza sugli esercizi pubblici. Agli organi di polizia incaricati dal Municipio di eseguire i controlli dev'essere accordato, in ogni momento, l'accesso ai locali adibiti ad esercizio pubblico. Nel controllo l'oste deve coadiuvare con gli organi di polizia.

Art. 19
Campeggi

E' vietato campeggiare fuori dai territori attrezzati allo scopo, salvo l'attendamento di bivacco in montagna.

V. TASSE

Art. 20
Tasse per la
patente

Per il rilascio di una patente vengono riscosse le seguenti tasse:

1. Esercizi pubblici con miscita di bevande alcoliche

a) Ristoranti	fr.	400.00
b) Pensioni senza alloggio	fr.	400.00
c) Caffè – pasticcerie	fr.	400.00
d) Discoteche	fr.	3'000.00
e) Locali notturni	fr.	5'000.00

2. Ristoranti senza alcol

a) Ristoranti – caffè – pasticcerie senza alcol	fr.	400.00
---	-----	--------

3. Esercizi occasionali e di festa

a) Grotti	fr.	300.00
b) Ristoranti occasionali, di festa e manifestazioni sportive	fr.	50.00 al giorno
c) Cantina di cantiere	fr.	600.00

4. Esercizi con alloggio

a) Locande, alberghi	fr.	700.00
b) Pensioni di vacanze, rifugi, capanne	fr.	200.00
c) Locazione professionale di camere	fr.	200.00

5. <u>Campeggi</u>	fr.	1'000.00
6. <u>Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio</u>	da fr.	50.00
	a fr.	300.00
7. <u>Prolungo orario di apertura</u>		
a) Ristoranti, bar, ecc...	fr.	50.00
		(al giorno)
b) Discoteche e locali notturni	da fr.	2'000.00
	a fr.	3'000.00

Le tasse per la patente di ogni categoria devono essere pagate al momento del rilascio.

Art. 21 Tasse speciali	Per ulteriori atti d'ufficio quali controlli straordinari di singoli esercizi o manifestazioni viene riscossa una tassa	da fr.	50.00
		a fr.	200.00

VI. DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI

Art. 22 In generale	Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono punite con riserva dell'art. 24 nel quadro dell'art. 22 LEPA.
------------------------	---

Art. 23 Mulle amministrative	Chi s'intrattiene più a lungo dell'orario d'apertura autorizzato in un esercizio pubblico o a una manifestazione, deve pagare sul posto una multa amministrativa di	fr.	50.00
	L'oste deve pagare sul posto una multa di	fr.	100.00

Se il pagamento viene rifiutato viene applicato l'art. 24.

Art. 24 Oste recidivo	Se entro gli ultimi 12 mesi l'oste viola per la seconda volta l'orario di chiusura dell'esercizio, la multa verrà raddoppiata. Se per lo stesso periodo l'oste è recidivo per più di due volte, il Municipio può ordinare la chiusura temporanea dell'esercizio.
--------------------------	--

Art. 25
Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio emanate sulla base della Legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione delle stesse.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Disposizioni
d'attuazione

Il Municipio può emanare disposizioni d'attuazione.

Art. 27
Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del 22 maggio 1986 nonché tutte le disposizioni in contraddizione con essa.

Art. 28
Disposizioni
transitorie

Prima dell'entrata in vigore della presente legge, le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in egual misura.

Le procedure in sospenso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio diritto non è più clemente.

La riscossione delle nuove tasse avverrà dopo l'approvazione della presente Legge.


Art. 29
Entrata in vigore

La presente Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi entra in vigore dopo l'accettazione da parte del Popolo.

Approvato dal Consiglio Comunale con decisione dell'11 luglio 2000.
Approvato con votazione popolare del 24 settembre 2000.

per IL COMUNE DI GRONO

Il Sindaco:



(C. Bernasconi)

Il Segretario:



(D. Pesenti)